

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 15b della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011³.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti

Chi domanda una prestazione menzionata nell'allegato è tenuto a pagare un emolumento.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l'allegato.

² Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Art. 5 Fatturazione da parte del gestore

Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

RU 2015 4577

1 RS 172.010

2 RS 916.40

3 RS 916.404.1

4 RS 172.041.1

Art. 6 Decisione sugli emolumenti

In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all'UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 16 giugno 2006⁵ sugli emolumenti per il traffico di animali è abrogata.

² ...⁶

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

⁵ [RU **2006** 2705, **2007** 6437, **2008** 3579, **2009** 581 4255 all. n. 2, **2010** 2545, **2011** 5475, **2012** 6859 all. n. 2]

⁶ La mod. può essere consultata alla RU **2015** 4577.

*Allegato*⁷
(art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti

		Franchi
1	Fornitura di marche auricolari	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina	-.45
1.1.3	per animali della specie suina	-.25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare	1.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
2	Registrazione di equidi	
2.1	Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione	28.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	43.—
3	Notifica di animali macellati	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60
3.2	animali della specie suina	-.07
3.3	equidi	3.60

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6153). Aggiornato dall'all. all'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4275) e dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4697).

4	Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose	
4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti	
4.1.1	notifica mancante secondo l'articolo 5 capoversi 2 e 4 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 ⁸	5.—
4.1.2	indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell'animale, del numero BDTA dell'azienda di provenienza dell'animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica	2.—
4.1.3	indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale, del numero d'identificazione dell'animale, del numero d'identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d'entrata, d'uscita, di decesso o di macellazione dell'animale, per cartolina di notifica	5.—
4.2	Animali della specie suina:	
4.2.1	notifica mancante secondo l'articolo 6 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza BDTA	5.—
4.2.2	indicazioni mancanti o lacunose della data d'entrata, di macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica	5.—
4.3	Equidi:	
4.3.1	notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2, 4 lettera c e 5 lettere d ed e dell'ordinanza BDTA	5.—
4.3.2	notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.—
5	Consegna di dati	
5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo all'attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d'igiene veterinaria di cui all'articolo 14 dell'ordinanza BDTA; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile	2.—

⁸ RS 916.404.1

		Franchi
5.2	Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni e organi di controllo da essi coinvolti viene detratto dall'importo complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati	In funzione del dispendio di tempo
6	Emolumenti per solleciti	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	20.—
